

STATUTO FONDAZIONE ALESSANDRO VOLTA

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Origini, natura e denominazione

La Fondazione assume la denominazione di "Fondazione Alessandro Volta. Per la promozione dell'Università, della ricerca scientifica, dell'Alta Formazione e della cultura", in breve "Fondazione Alessandro Volta".

La Fondazione è stata costituita dai seguenti enti che ne rappresentano l'origine storica e giuridica e che assumono la figura di Fondatori promotori:

- "Camera di Commercio di Como"
- "Comune di Como"
- "Comune di Campione d'Italia"
- "Unindustria Como"
- "ANCE Como"
- "Confartigianato Imprese Como"
- "Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù Banca di Credito Cooperativo"
- "Banca di Credito Cooperativo dell'Alta Brianza - Alzate Brianza"
- "Camera del Lavoro Territoriale di Como" (CGIL - Como)
- "Unione Sindacale Territoriale C.I.S.L. dei Laghi Como - Varese"

La Fondazione ha natura giuridica di fondazione di partecipazione.

Art. 2 - Sede


La Fondazione ha sede legale in Como (CO), Via per Cernobbio 11. E' facoltà del Consiglio di Amministrazione istituire una o più sedi amministrative e operative.


Art. 3 - Scopo


La Fondazione - operando in continuità con quanto realizzato da "Univercomo - Associazione per la promozione degli insediamenti universitari in provincia di Como" e dall'associazione "Centro di cultura scientifica Alessandro Volta" - intende operare per promuovere sul territorio della provincia di Como lo sviluppo dell'Alta Formazione, della ricerca scientifica, della cultura e degli insediamenti universitari. Può svolgere ogni attività utile al conseguimento di detti scopi.

A tal fine, in sintonia con le scelte e le proposte degli Enti Soci e con gli indirizzi di programmazione regionale, nazionale e comunitaria, la Fondazione si propone di:

- a) organizzare e attuare seminari e convegni a carattere internazionale e nazionale, iniziative di Alta Formazione nelle diverse discipline scientifiche;
- b) svolgere attività di ricerca e di studio con particolare riferimento alle analisi di tematiche relative a vari settori economici, alle attività economiche e ai problemi del territorio quali, ad esempio, la promozione tecnologica nei settori di rilevante interesse per l'economia locale e regionale e la tutela dell'ambiente;
- c) collaborare con gli Enti Pubblici e Privati soci, fornendo loro competenze scientifiche e progettuali a supporto dell'analisi e dell'attuazione delle iniziative da questi promosse;



- 
- d) promuovere la cultura rispondente alle esigenze e alle prospettive di sviluppo presenti nell'ambito locale e regionale;
- e) studiare e documentare i problemi connessi con le funzioni e le attività di cui ai commi precedenti;
- f) promuovere ogni altra attività didattica, di ricerca e di promozione culturale, con particolare attenzione alla sensibilizzazione verso la cultura scientifica degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado;
- g) organizzare e attuare iniziative destinate allo sviluppo etico, professionale e culturale;
- h) organizzare e attuare progetti, manifestazioni, convegni, studi, ricerche e altri interventi atti ad approfondire e divulgare le conoscenze sulla figura e sull'opera di Alessandro Volta, valorizzarne l'eredità scientifica e celebrarne il nome con realizzazioni di pubblico interesse e utilità;
- i) progettare e realizzare eventi di Formazione Continua secondo la metodologia prevista nella formazione residenziale, acquisendo gli accreditamenti previsti dalle normative regionali e nazionali vigenti, in particolare nella Sanità, secondo il processo di progettazione, erogazione e controllo richiesto dal Sistema Nazionale Educazione Continua in Medicina (ECM);
- j) favorire lo sviluppo e la qualificazione degli insediamenti universitari in provincia di Como;
- k) intrattenere e regolamentare i rapporti con Istituti Universitari e di Alta Formazione per agevolare l'attivazione e lo svolgimento di corsi universitari in Provincia di Como e, più, in generale, per contribuire a qualificarne l'azione, sviluppando l'attrattività degli Istituti presenti sul territorio provinciale nei confronti degli studenti di tutti i Paesi del mondo;
- l) promuovere ogni opportuna iniziativa finalizzata alla realizzazione di attività formative qualificate di ricerca e di attività didattiche collaterali in stretto rapporto con Università italiane ed europee e di corsi universitari per il conseguimento di diplomi post secondari, rispondenti alle caratteristiche professionali del mercato del lavoro provinciale, contraddistinto da una presenza diffusa di piccole e medie imprese e di insediamenti industriali avanzati con l'esigenza prioritaria di acquisire figure professionali di alta specializzazione e competenza;
- m) rendere disponibili, in sintonia con gli Istituti Universitari e di Alta Formazione presenti sul territorio provinciale, a studenti, ricercatori, docenti e personale universitario, collegi, residenze, alloggi idonei a consentire loro la permanenza in Provincia;



In relazione alle priorità strategiche per lo sviluppo economico del Paese e negli ambiti e secondo le priorità indicati dalla programmazione regionale, la Fondazione persegue le finalità di promuovere la diffusione della cultura tecnica e scientifica e di sostenere le misure per lo sviluppo dell'economia del territorio.

Per la realizzazione delle proprie finalità istituzionali, la Fondazione può stabilire collaborazioni congiunte con altri istituti di ricerca e di formazione, italiani e stranieri, con organismi nazionali e internazionali nonché con qualsivoglia altro operatore pubblico o privato, anche in vista della partecipazione a progetti di ricerca, formazione e divulgazione nazionale, internazionale e della U.E.

La Fondazione non persegue scopo di lucro.

Può tuttavia compiere ogni attività commerciale e finanziaria, sempre che sia

funzionale alle proprie esigenze gestionali ovvero sia strumentale al conseguimento dei fini istituzionali.

Può altresì possedere partecipazioni nel capitale di società, di consorzi e di enti operanti nelle materie di comune interesse.

Art. 4 - Fondatori successivi

Possono divenire "Fondatori successivi" a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, gli enti e le associazioni che condividendo le finalità istituzionali concorrano al patrimonio della Fondazione nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 5 - Partecipanti

Ottengono la qualifica di Partecipanti, a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, gli enti e le associazioni che contribuiscono agli scopi della Fondazione:

- con conferimenti in denaro in misura non inferiore a quella stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione;
- con l'attribuzione di beni, materiali e immateriali e servizi;
- con attività professionali e di collaborazione di particolare rilievo.

I Partecipanti possono destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito dell'attività della Fondazione.

La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente corrisposto.

Art. 6 - Esclusione e recesso

Il Consiglio d'Amministrazione decide, con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, l'esclusione dei Fondatori successivi e dei Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:


- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- trasformazione, fusione e scissione;
- trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione;
- ricorso al mercato del capitale di rischio;
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Fondatori Promotori non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione.

I Fondatori Promotori, i Fondatori successivi e i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni da essi assunte.



Art. 7 – Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori Promotori, Fondatori successivi e Partecipanti;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle riserve costituite con avanzi di gestione in quanto non distribuibili ai sensi dell'art. 20 a ciò destinati dall'Assemblea generale;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio d'Amministrazione, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Art. 8 - Fondo di Gestione

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
 - da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
 - da eventuali altri contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;
 - dai contributi annuali dei Fondatori e dei Partecipanti, corrisposti nella misura fissata ogni anno dall'Assemblea generale in sede di approvazione del bilancio preventivo.
 - dai contributi in qualsiasi forma concessi da soggetti pubblici e privati;
 - dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.
- Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi statutari.

TITOLO II AMMINISTRAZIONE

Art. 9 – Organi

Gli organi della Fondazione sono:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori legali dei conti;
- l'Assemblea Generale;
- il Consiglio Scientifico.

Tutti gli organi, ad eccezione del Consiglio Scientifico a cui si applicano le disposizioni del successivo articolo 16, durano in carica tre esercizi e scadono con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio del loro mandato e comunque restano in carica fino alla data di insediamento del nuovo organo. I componenti degli organi sociali possono essere riconfermati.

Art. 10 - Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da undici membri, compreso il Presidente, così nominati:

- tre dal Comune di Como;
- tre dalla Camera di Commercio di Como;
- cinque dall'Assemblea Generale.

I Consiglieri nominati sono convocati dal Presidente uscente in carica, entro quindici giorni dall'ultima comunicazione di nomina dei Consiglieri stessi da parte dei soggetti competenti. Preso atto delle nomine, il Consiglio si insedia e nomina il suo Presidente. In caso di cessazione dalla carica per morte, dimissioni o altre cause, il soggetto cui è conferito il potere di nomina provvede alla sostituzione del Consigliere cessato. Il Consigliere nominato resterà in carica per il tempo in cui avrebbe dovuto rimanervi quello sostituito.

Gli enti cui spetta la nomina e l'Assemblea Generale, ciascuno per il numero dei Consiglieri a essi attribuito, provvedono alla conferma o alla sostituzione dei medesimi entro i trenta giorni antecedenti la data di scadenza dell'Organo.

Art. 11 - Funzionamento del Consiglio

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci, ogni qualvolta il Presidente stesso lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta almeno un quarto dei Consiglieri con domanda scritta contenente l'indicazione degli argomenti da trattare.

L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, la data, la sede e l'ora della riunione, è inviato a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata almeno cinque giorni lavorativi prima dell'adunanza, al recapito indicato da ciascun Consigliere. In caso di urgenza la comunicazione potrà essere eseguita a mezzo telefax o posta elettronica, da inoltrarsi ventiquattro ore prima della seduta.

Le adunanze, presiedute dal Presidente o da chi lo sostituisce, sono valide, con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti.

A parità di voti, prevale nelle votazioni a scrutinio palese, il voto del Presidente o di chi presiede l'adunanza. In quelle a scrutinio segreto la proposta s'intende non approvata.

Per la deliberazione comportante l'esclusione di Fondatori successivi o di Partecipanti è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione.


Alle adunanze partecipano i componenti del Collegio dei Revisori legali dei conti, e un Segretario, che redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa, senza diritto di voto, il Segretario del Consiglio Scientifico.

L'assenza non giustificata del Consigliere da tre sedute del Consiglio può causare la sua decadenza che dev'essere pronunciata dall'assemblea generale. In ogni caso la sua assenza ingiustificata da tre sedute del Consiglio viene segnalata all'ente dallo stesso rappresentato che può anche provvedere alla sua sostituzione anche se per qualsiasi motivo l'assemblea non dovesse revocarlo.


Art. 12 – Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione


Il Consiglio di Amministrazione è l'organo che, su proposta del Presidente,



determina gli indirizzi di amministrazione della Fondazione e ne verifica la relativa attuazione e nei limiti delle sue attribuzioni al Consiglio medesimo compete ogni potere di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Spetta, in particolare, al Consiglio di Amministrazione:

- 
- a) la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Vice Presidente, designati secondo le modalità di cui al successivo art. 13 comma 1;
 - b) l'insediamento del Collegio dei Revisori legali dei conti nominato con le modalità di cui all'art. 14 comma 1;
 - c) la nomina del Consiglio Scientifico, su proposta delle Università o Istituzioni di ricerca;
 - d) l'approvazione del programma dell'attività scientifica, culturale e formativa predisposto dal Consiglio scientifico;
 - e) la nomina del Comitato di consulenti e del Segretario del Consiglio scientifico su proposta del Consiglio Scientifico stesso;
 - f) la predisposizione del bilancio preventivo, con la proposta di quantificazione del contributo annuale dei Fondatori e dei Partecipanti di cui all'articolo 8;
 - g) la predisposizione del bilancio consuntivo;
 - h) la deliberazione della convocazione e degli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea generale;
 - i) la determinazione dei criteri per l'attribuzione della qualifica di Fondatori successivi e Partecipanti e l'accettazione delle singole domande di ammissione.
 - j) l'esclusione di Fondatori successivi e di Partecipanti;
 - k) l'istituzione di una o più sedi amministrative e operative;
 - l) la promozione di azioni legali;
 - m) l'accettazione di lasciti, donazioni ed elargizioni, ferme restando le formalità prescritte dalla Legge;
 - n) l'acquisto e dismissione di beni immobili e patrimoniali;
 - o) l'assunzione di mutui a lungo o medio termine;
 - p) l'assunzione di partecipazioni in altri enti e/o Società aventi oggetto analogo, o affine o comunque connesso a quello dell'Ente;
 - q) la costituzione di garanzie ipotecarie a favore della stessa fondazione;
 - r) la determinazione della struttura organizzativa, criteri e indirizzi in materia di risorse umane;
 - s) l'individuazione del CCNL da applicare al personale;
 - t) la disciplina dei servizi erogati e delle tariffe per la fruizione dei servizi della Fondazione;
 - u) l'individuazione dei Progetti operativi per l'attivazione di nuovi servizi od interventi rispetto a quelli esistenti;
 - v) la decisione, su proposta del Consiglio scientifico, di stipulare convenzioni o costituire Consorzi con Atenei o Istituzioni che svolgono attività di alto livello formativo, didattico e di ricerca;
 - w) il conferimento di eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di Legge.



Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano dai verbali sottoscritti dal Presidente e dal Segretario della seduta e sono trascritte nel "Libro dei verbali e delle adunanze del Consiglio di Amministrazione" tenuto a nor-

ma del Diritto societario.

Art. 13 – Presidente e Vice Presidente

Il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, tra i componenti del Consiglio sulla base delle indicazioni formulate dal Comune di Como e dalla Camera di Commercio di Como.

Spetta al Presidente:

- a) la rappresentanza istituzionale dell'ente in ogni sede e a ogni livello;
- b) la rappresentanza legale dell'ente in ogni stato e grado del giudizio con potere di nomina dei legali;
- c) la convocazione e la presidenza dell'Assemblea generale con all'ordine del giorno gli argomenti indicati dal Consiglio di Amministrazione;
- d) la convocazione e la presidenza del Consiglio di Amministrazione e degli organi dell'ente sulla base delle indicazioni statutarie, nonché la definizione dell'ordine del giorno delle relative sedute;
- e) l'iniziativa di proposta delle deliberazioni di spettanza del Consiglio di Amministrazione;
- f) l'esercizio di ogni altra funzione che non sia espressamente riservata al Consiglio di Amministrazione dal presente Statuto e/o dalla Legge;
- g) la firma della corrispondenza inerente i rapporti istituzionali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni a esso spettanti sono svolte dal Vice Presidente ovvero, in assenza o impedimento anche di questo, dal Consigliere più anziano nella carica, ovvero dal più anziano di età.

Art. 14 - Collegio dei Revisori legali dei conti

Il Collegio dei Revisori legali dei conti è composto da tre Revisori legali dei conti tutti regolarmente iscritti al Registro, così nominati:

- uno dal Comune di Como;
- uno dalla Camera di Commercio di Como;
- uno dall'Assemblea Generale con funzioni di Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione preso atto delle nomine effettuate, insedia il Collegio.

I componenti del Collegio assistono alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

Compete al Collegio dei Revisori legali dei conti ogni potere di controllo amministrativo e contabile sull'attività della Fondazione, nonché la revisione legale dei conti.

Il Collegio redige la relazione per l'Assemblea generale riguardante il bilancio da approvare.

Il Collegio può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari.

In caso di cessazione dalla carica per morte, dimissioni o altre cause, il soggetto cui è conferito il potere di nomina provvede alla sostituzione del Revisore cessato. Il Revisore nominato resterà in carica per il tempo in cui avrebbe dovuto rimanervi quello sostituito.

Art. 15 - Assemblea Generale



L'Assemblea Generale è costituita dai Fondatori promotori, dai Fondatori successivi e

dai Partecipanti. Essa si riunisce almeno due volte all'anno ed è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, a seguito di decisione del Consiglio di Amministrazione, a mezzo posta elettronica certificata o lettera raccomandata, da spedirsi almeno 15 giorni prima di quello fissato per la riunione contenente il giorno, l'ora, il luogo della riunione e l'elenco degli argomenti iscritti nell'ordine del giorno.

L'Assemblea generale può essere convocata anche su richiesta sottoscritta da almeno **un quarto** dei componenti.

All'Assemblea generale spetta il compito di:

- a) procedere a modificazioni statutarie;
- b) approvare il Bilancio preventivo e la relativa relazione;
- c) approvare il Bilancio consuntivo e la relativa relazione;
- d) pareri sui progetti di gestione e sulle proposte per le attività da svolgere;
- e) eleggere cinque membri del Consiglio di Amministrazione e un componente del Collegio dei Revisori legali dei conti, con funzioni di Presidente;
- f) determinare, all'occorrenza, un compenso per i componenti del Collegio dei Revisori Legali dei conti;
- g) deliberare in ordine all'estinzione della Fondazione, alla devoluzione del patrimonio residuo e alla nomina del liquidatore.

L'Assemblea Generale in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti e le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le delibere riguardanti le modificazioni statutarie e per l'estinzione della Fondazione sarà in ogni caso necessario, sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole di almeno i 2/3 dei componenti dell'Assemblea Generale.

Art. 16 - Consiglio Scientifico

I progetti e le attività da svolgere, di carattere scientifico, sono predisposti da un Consiglio Scientifico i cui membri sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta delle Università o Istituzioni di ricerca e durano in carica sei anni, scadendo in concomitanza con la scadenza degli altri Organi di cui all'articolo 9.

Il Consiglio Scientifico delinea gli indirizzi scientifici, culturali e formativi della Fondazione e prepara annualmente il programma dell'attività scientifica, culturale e formativa, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio Scientifico nomina nel proprio seno un Presidente e un Vice-Presidente.

Il Consiglio scientifico si avvale dell'attività di un Segretario nominato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Consiglio Scientifico. Il Segretario svolge anche le funzioni di Coordinatore scientifico.

Il Consiglio si riunirà tutte le volte che il Presidente lo riterrà necessario o che ne sia fatta richiesta motivata da almeno un quarto dei suoi membri e co-

munque terrà, di norma, riunioni trimestrali.

Per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio Scientifico è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal VicePresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei consiglieri presenti.

Può essere costituito un Comitato di consulenti con lo scopo di esprimere pareri, indicazioni e proposte su richiesta del Consiglio Scientifico in ordine all'attività scientifica e didattica della Fondazione. I membri del Comitato di consulenti, scelti fra i Presidenti di associazioni scientifiche e culturali di grande prestigio, vengono nominati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Consiglio Scientifico.

Art. 17 – Compensi e rimborso spese dei componenti gli organi collegiali
Ai componenti degli organi collegiali di cui all'art. 9 non potranno essere corrisposti compensi.

In relazione alle norme vigenti, l'Assemblea generale, può deliberare un compenso per i componenti il Collegio dei Revisori Legali dei conti, fissandolo in sede di nomina del Collegio stesso e per tutta la durata del suo mandato.

È consentito, peraltro, il rimborso ai componenti gli organi collegiali delle spese sostenute per l'esercizio delle funzioni connesse con l'espletamento del relativo mandato.

TITOLO III GESTIONE CONTABILITA' E BILANCI

Art. 18 – Personale.

La Fondazione si avvale di personale assunto con contratti di lavoro subordinato, anche a tempo parziale e/o a tempo determinato e/o con contratti di altro tipo e natura stipulati in conformità alle normative vigenti.

Art. 19 - Struttura operativa

La Fondazione si avvale di una struttura operativa, funzionale e strumentale alle proprie necessità istituzionali, articolata come approvato dal Consiglio di Amministrazione.


Per lo svolgimento delle attività della Fondazione il Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente può nominare un Direttore, determinandone i poteri, le attribuzioni e gli eventuali compensi

A ciascun settore è preposto un responsabile nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 20 - Contabilità e bilanci

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 novembre di ogni anno l'Assemblea Generale approva il bilancio preventivo dell'anno successivo. Il bilancio preventivo elenca dettagliatamente lo stato delle risorse, le entrate e le spese previste, le quali vengono definite analiticamente in rapporto ai fabbisogni necessari al perseguimento



delle finalità della Fondazione.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, l'Assemblea Generale, vista la relazione del Collegio dei Revisori legali dei conti, approva il bilancio consuntivo, sulla base di una relazione illustrativa circa l'andamento della gestione e le attività perseguite dalla Fondazione.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per Legge.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21 - Modificazioni statutarie

Le modificazioni al presente statuto sono deliberate dall'Assemblea Generale e sottoposte all'approvazione dell'Autorità competente.

Art. 22 - Estinzione della Fondazione

La Fondazione ha durata illimitata e si estingue qualora siano esauriti gli scopi statutari ovvero se sia divenuta impossibile la loro realizzazione. L'estinzione è deliberata dall'Assemblea generale e dichiarata dall'autorità competente a norma dell'art. 27 Codice Civile.

Esaurita la liquidazione, le riserve formate dalla destinazione di avanzi di gestione saranno devolute a soggetti pubblici e/o privati, ad associazioni o fondazioni che perseguano finalità analoghe a quelle della Fondazione ovvero secondo quanto disposto dalle norme di Legge vigenti. Il Fondo di Dotazione formato dagli apporti dei partecipanti di cui all'art. 7 sarà oggetto di restituzione agli enti stessi all'esito della liquidazione stessa.

L'esclusione o il recesso per qualunque motivo di un Fondatore promotore, di un Fondatore successivo o di un Partecipante non dà diritto alla restituzione delle somme versate a qualsiasi titolo.

Art. 23 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato nello statuto si intendono richiamate le norme del Codice Civile in tema di fondazioni private legalmente riconosciute.

Art. 24 - Clausola Arbitrale

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità saranno deferite ad un Collegio Arbitrale di tre Arbitri, amichevoli compositori, due dei quali nominati da ciascuna parte e il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due Arbitri, che giudicheranno senza formalità di procedura.

In caso di disaccordo il terzo Arbitro sarà scelto dal Presidente del Tribunale di Como (CO).



Handwritten signature of the first arbitrator, appearing to read "Hasto Fry".



Handwritten signature of the second arbitrator, appearing to read "Mauro Ferri".